



**PROCEDURA
IN TEMA DI
INTERNAL DEALING**

Edizione Aprile 2021

Premessa

La presente Procedura definisce le regole per l'assolvimento, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ad essi (come meglio definiti successivamente), degli obblighi di notifica alla Consob e al pubblico in relazione alle Operazioni Rilevanti, effettuate dai suddetti soggetti, aventi ad oggetto le azioni e/o gli strumenti di debito emessi da FinecoBank (di seguito anche "Fineco" o "la Banca"), ovvero altri strumenti finanziari ad essi collegati.

Tali obblighi normativi sono disciplinati:

- dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("*Market Abuse Regulation*" o anche "MAR"), come successivamente modificato dall'articolo 56 del Regolamento (UE) no. 2016/1011, e dall'articolo 1, co. 5 del Regolamento (UE) N. 2115/2019;
- dai relativi Regolamenti Delegati (no. 2016/522 e 2016/523),
- nonché dagli artt. 114, comma settimo, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e 152- *quinquies.1* e seguenti del Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il "Regolamento Emittenti");

Le predette fonti normative sono nel seguito congiuntamente richiamate con il termine "Disciplina".

La presente procedura in tema di Internal Dealing (la "Procedura") contiene prescrizioni attuative della sopra richiamata disciplina normativa in quanto applicabile a FinecoBank S.p.A. ("Fineco") al fine di migliorare trasparenza ed omogeneità delle notifiche relative alle operazioni effettuate dai soggetti sopra menzionati e di offrire agli investitori un chiaro segnale circa la percezione che tali soggetti hanno sulle prospettive della società quotata e/o del relativo gruppo di appartenenza.

La Procedura si articola in tre sezioni distinte:

- Sezione I: relativa agli obblighi in materia di *Internal Dealing* secondo la MAR, ovvero di comunicazione al pubblico e alla Consob delle operazioni effettuate dai soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, controllo e direzione di Fineco e/o dalle persone a loro strettamente legate;
- Sezione II: relativa agli obblighi ex art. 114, comma settimo, del TUF, ovvero di comunicazione al pubblico e alla Consob delle operazioni effettuate da chiunque detenga una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale di Fineco e/o dalle persone a loro strettamente legate;
- Sezione III: relativa all'individuazione, all'interno di Fineco, del Soggetto Preposto

al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni previste dalla Disciplina oggetto della presente Procedura.

Le disposizioni contenute nella Procedura hanno efficacia cogente nei confronti di tutti i soggetti destinatari della presente e sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di Fineco.

Sommario

Sezione I

OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI MAR

- Art. 1 Soggetti Rilevanti ai sensi MAR
- Art. 2 Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR
- Art. 3 Strumenti e operazioni soggetti a notifica
- Art. 4 Soglie e termini per la comunicazione
- Art. 5 Black out period

Sezione II

OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DEL TUF E DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

- Art. 6 Soggetti Rilevanti ai sensi TUF e Persone strettamente legate ad essi
- Art. 7 Strumenti e operazioni soggetti a notifica
- Art. 8 Soglie e termini per la comunicazione

Sezione III

SOGGETTO PREPOSTO E INFORMATIVA AL MERCATO

- Art. 9 Soggetto Preposto
- Art. 10 Comunicazione al Soggetto Preposto
- Art. 11 Informativa al pubblico ed all'Autorità di Vigilanza

Norme finali

- Art. 12 Entrata in vigore

Allegati

- A) Modulo per la notifica alle Persone strettamente legate
- B) Modulo per la trasmissione della lista delle Persone strettamente legate
- C) Modulo di richiesta a Fineco
- D) Procedura per la negoziazione durante i periodi di black-out
- E) Modulo per la notifica e l' informativa al pubblico delle transazioni ai sensi della MAR
- F) Modulo per la notifica e informativa al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale

SEZIONE I

OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI MAR

Art. 1

Soggetti Rilevanti ai sensi MAR

1. In applicazione delle vigenti disposizioni normative e regolamentari di cui all'art. 19 della MAR e successivi Regolamenti Delegati, sono Soggetti Rilevanti per *Internal Dealing* di Fineco, ai fini e per gli effetti della Procedura, i seguenti soggetti (nel seguito **Soggetti Rilevanti MAR**):

- a) gli Amministratori;
- b) i Sindaci effettivi;
- c) il Direttore Generale;
- d) i Vice Direttori Generali;
- e) il Chief Financial Officer (*CFO*);
- f) i Membri del Comitato Strategico;
- g) il responsabile Internal Audit.

2. L'eventuale individuazione di ulteriori Soggetti Rilevanti MAR oltre, a quelli indicati al primo comma del presente articolo, compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione di Fineco, il quale provvederà ad adottare un'apposita deliberazione finalizzata ad integrare ovvero a modificare la Procedura.

3. I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti agli obblighi di comunicazione delle operazioni specificate all'articolo 3 ed al rispetto del divieto specificato all'articolo 5.

Art. 2

Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti MAR

1. Ai fini degli obblighi previsti dalla Procedura, i Soggetti Rilevanti MAR dovranno fornire comunicazione anche delle operazioni di cui all'articolo 3 poste in essere:

- a) dal coniuge o dal partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) dai figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) dai parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione di volta in volta da notificare;
- d) dalle persone giuridiche, società di persone o *trust*:

- d.1) le cui responsabilità di direzione siano rivestite dal Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c); ovvero
- d.2) direttamente o indirettamente controllate dal Soggetto Rilevante; ovvero
- d.3) costituite a beneficio del Soggetto Rilevante; ovvero
- d.4) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi del Soggetto Rilevante.

I soggetti di cui alle lettere da a) a d) sono nel seguito definiti come Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti MAR.

2. I Soggetti Rilevanti MAR:

- rendono nota alle rispettive Persone Strettamente Legate, la sussistenza degli obblighi di cui alla Procedura, consegnando loro il modulo in Allegato A di cui conservano copia sottoscritta per ricevuta dalla Persona Strettamente Legata;
- trasmettono al Soggetto Preposto (di cui all'articolo 9) una lista aggiornata (modulo in Allegato B) delle rispettive Persone Strettamente Legate.

Art. 3

Strumenti e operazioni soggetti a notifica

1. I Soggetti Rilevanti MAR e le Persone Strettamente Legate ad essi devono comunicare - al Soggetto Preposto (come definito all'Art. 9) e secondo le modalità individuate dalla Procedura - tutte le operazioni concernenti l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio ("**Operazioni soggette a notifica**") di azioni ordinarie, di risparmio e/o di strumenti di debito di Fineco ammessi alle negoziazioni - o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni - in un mercato regolamentato o un MTF, ovvero operazioni concernenti strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati ai predetti strumenti ("**Strumenti soggetti a notifica**"), il cui ammontare raggiunge o supera la soglia di cui al successivo articolo 4.

2. Le Operazioni soggette a notifica includono anche le seguenti operazioni aventi ad oggetto Strumenti soggetti a notifica:

- (a) cessione in garanzia (pegno) o in prestito, nella misura in cui richiesto dal successivo comma 3;

- (b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale (*i.e.* che prestano i servizi di ricezione e trasmissione nonché di esecuzione di ordini) oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata discrezionalità, nella misura in cui richiesto dal successivo comma 4;
- (c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita in cui:
 - i. il contraente sia il Soggetto Rilevante MAR o una Persona Strettamente Legata ad esso;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di effettuare decisioni di investimento o di eseguire operazioni per tale contratto di assicurazione;
- (d) accettazione o esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti MAR o dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (e) adesione a o esercizio di *equity swap*;
- (f) operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (g) adesione a contratti per differenza;
- (h) acquisizione, cessione o esercizio di diritti, comprese opzioni *put* e *call* e di *warrant*;
- (i) sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di strumenti di debito;
- (j) operazioni in derivati e strumenti finanziari collegati a strumenti di debito emessi da Fineco, compresi i *credit default swap*;
- (k) operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (l) conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
- (m) elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (n) operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, nella misura in cui richiesto dal successivo comma 5;

- (o) operazioni effettuate in azioni o quote di fondi comuni di investimento, compresi i Fondi di Investimento Alternativi (FIA), nella misura in cui richiesto dal successivo comma 5;
- (p) operazioni effettuate dal gestore di un Fondo di Investimento Alternativo (GEFIA) in cui un Soggetto Rilevante MAR o una Persona Strettamente Legata ad esso ha investito, nella misura in cui richiesto dal successivo comma 5;
- (q) operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione di portafogli individuali di investimento per conto o a favore di un Soggetto Rilevante MAR o di una Persona Strettamente Legata ad esso;
- (r) assunzione o concessione in prestito.

3. Le operazioni citate al punto (a) non includono la cessione in garanzia (pegno), o altre garanzie analoghe, di Strumenti soggetti a notifica in connessione con il deposito degli stessi strumenti in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione o altra garanzia analoga sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia.

4. Le operazioni citate al punto (b) non includono le operazioni effettuate in Strumenti soggetti a notifica da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante MAR o una Persona Strettamente Legata ha investito se detto gestore agisce in totale discrezione, escludendo la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

5. Le operazioni citate al punto (n), (o) e (p) non includono le operazioni in strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati a azioni ordinarie e di risparmio e/o strumenti di debito di Fineco ammessi alle negoziazioni se, al momento dell'operazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- 1) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di Fineco non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- 2) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di Fineco non supera il 20% degli attivi del portafoglio;
- 3) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un

portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante MAR o la Persona Strettamente Legata ad esso non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito di Fineco, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale Soggetto Rilevante MAR a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui ai precedenti punti 1) o 2).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o all'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante MAR o una Persona Strettamente Legata ad esso compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

Art. 4

Soglie e termini per la comunicazione

1. I Soggetti Rilevanti MAR sono tenuti a notificare al Soggetto Preposto le Operazioni soggette a notifica effettuate da loro stessi e dalle rispettive Persone Strettamente Legate qualora l'ammontare di tali operazioni, anche cumulativamente, raggiunga o superi la soglia di 20.000 Euro in un anno solare.
2. L'importo indicato al precedente comma 1 è calcolato sommando ma non nettando le Operazioni soggette a notifica compiute dal Soggetto Rilevante MAR e dalle Persone Strettamente Legate ad esso.
3. La notifica di cui al precedente comma 1 deve essere effettuata, dal Soggetto Rilevante MAR, direttamente alla Consob e a Fineco – come specificato nel successivo articolo 10 – entro 3 giorni lavorativi successivi alla data dell'operazione.
4. I Soggetti Rilevanti MAR possono richiedere a Fineco, per il tramite del modulo in Allegato C, di effettuare la notifica alla Consob per loro conto. In questo caso, i Soggetti Rilevanti MAR forniscono tempestivamente a Fineco il modulo di notifica di cui all'articolo 10, comma 1, debitamente compilato, non più tardi del primo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione.

Art. 5

Black out period

1. Ai Soggetti Rilevanti MAR è fatto divieto di compiere, anche per conto di terzi, Operazioni soggette a notifica durante un periodo di 30 giorni di calendario

precedenti l'annuncio¹ del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e dei resoconti intermedi di gestione (trimestrali).

2. Oltre a quanto previsto al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione di Fineco, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ai Soggetti Rilevanti MAR è vietato o limitato il compimento di operazioni.

3. Ai Soggetti Rilevanti MAR è consentito effettuare operazioni, per conto proprio o per conto di terzi, durante i black-out period di cui al comma 1:

(a) in base ad una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali che impongano la vendita immediata delle azioni Fineco; ovvero

(b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di operazioni effettuate contestualmente o in relazione ad un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario delle azioni Fineco non è soggetto a variazioni.

4. L'autorizzazione ad effettuare operazioni è data attraverso la procedura descritta in Allegato D. In ogni caso, i Soggetti Rilevanti MAR devono essere in grado di dimostrare che la specifica operazione non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di black-out.

SEZIONE II

OBBLIGHI INFORMATIVI AI SENSI DEL TUF E DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Art. 6

Soggetti Rilevanti TUF e Persone Strettamente Legate ad essi

1. Ai fini degli obblighi informativi disciplinati dal TUF e dal Regolamento Emittenti, chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, almeno pari al 10% del capitale sociale di Fineco, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che detiene il controllo di Fineco è considerato Soggetto Rilevante TUF.

2. Tali Soggetti Rilevanti TUF dovranno fornire comunicazione delle operazioni di cui all'articolo 7 da loro effettuate e di quelle poste in essere:

¹ In aggiunta, anche la data dell'annuncio deve essere considerata come compresa nel divieto.

- a) dal coniuge, non separato legalmente, dai figli a carico, anche del coniuge, e, se conviventi da almeno 1 anno, dai genitori, parenti ed affini dei soggetti rilevanti;
- b) dalle persone giuridiche, società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone di cui alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) dalle persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone di cui al punto a);
- d) dalle società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone di cui alla lettera a);
- e) dai *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone di cui alla lettera a).

3. I Soggetti Rilevanti TUF rendono nota alle Persone Strettamente Legate ad essi, come individuate al punto precedente, la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.

4. Se i Soggetti Rilevanti TUF sono soggetti rilevanti anche ai sensi della MAR, gli obblighi informativi di cui all'art. 114, comma 7, del TUF non trovano applicazione.

Art. 7

Strumenti e operazioni soggetti a notifica

1. I Soggetti Rilevanti TUF e le Persone Strettamente Legate ad essi devono comunicare - al Soggetto Preposto (come definito all'Art. 9) e secondo le modalità individuate dalla Procedura - tutte le operazioni concernenti l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o scambio di azioni emesse da Fineco e/o di strumenti finanziari ad esse collegati.
2. Per strumenti finanziari collegati alle azioni di Fineco si intendono:
 - a) gli strumenti finanziari che consentono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
 - b) gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni o scambiabili con esse;
 - c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni;
 - d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.
3. Non sono oggetto di notifica alla Consob e al pubblico le tipologie di operazioni

individuare all'art. 152-*septies* del Regolamento Emittenti.

Art. 8

Soglie e termini per la comunicazione

1. I Soggetti Rilevanti TUF sono tenuti a notificare le operazioni soggette a notifica effettuate da loro stessi e dalle rispettive Persone Strettamente Legate qualora l'ammontare di tali operazioni, anche cumulativamente, raggiunga o superi la soglia di 20.000 Euro in un anno solare. Successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga o superi un controvalore di 20.000 Euro entro la fine dell'anno².
2. La notifica di cui al precedente comma 1 deve essere effettuata, dal Soggetto Rilevante TUF, direttamente alla Consob e a Fineco – come specificato nel successivo articolo 10 – entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
3. I Soggetti Rilevanti TUF, previo accordo con Fineco, possono richiedere a quest'ultima di effettuare la comunicazione a Consob e la pubblicazione delle operazioni per loro conto. In questo caso, i Soggetti Rilevanti TUF forniscono tempestivamente a Fineco il modulo di notifica di cui all'articolo 10, comma 2, debitamente compilato non più tardi del primo giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione.

SEZIONE III

SOGGETTO PREPOSTO ED INFORMATIVA AL MERCATO

Art. 9

Soggetto Preposto

1. Il *Compliance Officer* di Fineco è il soggetto preposto ("Soggetto Preposto") alla ricezione ed alla diffusione al pubblico ovvero – ove richiesto – alla trasmissione delle notifiche inviate dai Soggetti Rilevanti, di cui alle Sezioni I e II, nei termini previsti ai precedenti articoli 4 e 8 della presente Procedura.
2. Nello svolgimento del proprio compito il Soggetto Preposto si avvale delle risorse appartenenti alla funzione Compliance.

² Per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

Art. 10

Comunicazione al Soggetto Preposto

1. I Soggetti Rilevanti MAR, di cui alla Sezione I, trasmettono le notifiche delle operazioni effettuate per il tramite del modulo in Allegato E alla Procedura.
2. I Soggetti Rilevanti TUF, di cui alla Sezione II, trasmettono le notifiche delle operazioni effettuate per il tramite del modulo in Allegato F alla Procedura.
3. Le notifiche di cui ai precedenti commi devono essere inviate al Soggetto Preposto tramite e-mail al seguente indirizzo: internaldealing@fineco.it
4. I Soggetti Rilevanti, o altri soggetti debitamente autorizzati dagli stessi, sono tenuti a preannunciare telefonicamente ad uno dei seguenti numeri +39 02 28873277/ 28872303 / 28873398 / 28872642 l'invio della notifica ai sensi del precedente comma.

Art. 11

Informativa al pubblico ed alle Autorità di Vigilanza

1. Il Soggetto Preposto provvede a notificare a Consob e ad informare il pubblico del contenuto delle notifiche ricevute dai Soggetti Rilevanti nei seguenti termini:
 - a) il pubblico entro la fine del giorno di mercato aperto successivo alla ricezione della notifica inviata ai sensi degli articoli 4 ed 8 della presente Procedura;
 - b) Consob:
 - entro 3 giorni lavorativi successivi alla data dell'operazione, se richiesto dal Soggetto Rilevante MAR e posto che la notifica sia ricevuta non più tardi del giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione;
 - entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla data dell'operazione, se richiesto dal Soggetto Rilevante TUF, secondo quanto definito all'art. 8, comma 3, della presente Procedura
2. Il Soggetto Preposto adempie al compito di cui al comma precedente utilizzando il sistema telematico "eMarket SDIR" gestito da Spafid Connect S.p.A., società del Gruppo Mediobanca.
3. Il Soggetto Preposto cura che le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti siano pubblicate sul sito web di Fineco, nell'apposita sezione dedicata, tempestivamente e comunque nel rispetto delle prescrizioni normative.

NORME FINALI

Art. 12

Entrata in vigore

1. La Procedura, entrata in vigore a maggio 2014, è stata modificata da ultimo il 13 aprile 2021 a seguito di modifiche normative intervenute.
2. La consegna di copia della Procedura a ciascuno dei Soggetti Rilevanti ivi indicati comporta la piena conoscenza ed accettazione da parte dei medesimi delle disposizioni nello stesso contenute.

Milano, 15 aprile 2021

ALLEGATO "A"

Modulo per la notifica alle Persone strettamente legate

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del Regolamento (UE) no. 596/2015 (*Market Abuse Regulation - MAR*), come successivamente modificato, vi informo che - in quanto persona/e strettamente legata/e a me ("Soggetto Rilevante di Fineco") - sei/siete soggetto/a/i all'obbligo di notifica di ogni operazione in determinati strumenti finanziari emessi da FinecoBank S.p.A. (nel seguito Fineco) come specificato nel successivo paragrafo 1.

(1). Quando sono effettuate in azioni ordinarie e di risparmio e/o in strumenti di debito di Fineco ammessi alla negoziazione - o per il quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni - in un mercato regolamentato o in un MTF, così come in derivati o altri strumenti finanziari connessi ai suddetti strumenti ("Strumenti soggetti a notifica"), le seguenti operazioni ("Operazioni soggette a notifica") rientrano nell'obbligo di notifica in questione:

- (a) acquisizione, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o scambio;
- (b) cessione in garanzia (pegno) o in prestito, nella misura in cui richiesto dal successivo paragrafo (2);
- (c) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale (*i.e.* che prestano i servizi di ricezione e trasmissione nonché di esecuzione di ordini) oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata discrezionalità, nella misura in cui richiesto dal successivo paragrafo 3;
- (d) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita in cui
 - i. il contraente sia il Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata;
 - ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di effettuare decisioni di investimento o di eseguire operazioni per tale contratto di assicurazione;
- (e) accettazione o esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- (f) adesione a o esercizio di *equity swap*;
- (g) operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- (h) adesione a contratti per differenza;
- (i) acquisizione, cessione o esercizio di diritti, comprese opzioni *put* e *call* e di *warrant*;
- (j) sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di strumenti di debito;

- (k) operazioni in derivati e strumenti finanziari collegati a strumenti di debito emessi da Fineco, compresi i *credit default swap*;
- (l) operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- (m) conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;
- (n) elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- (o) operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, nella misura in cui richiesto dal successivo paragrafo (4);
- (p) operazioni effettuate in azioni o quote di fondi comuni di investimento, compresi di Fondi di Investimento Alternativi (FIA), nella misura in cui richiesto dal successivo paragrafo (4);
- (q) operazioni effettuate dal gestore di un Fondi di Investimento Alternativo (GEFIA) in cui un Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata ha investito, nella misura in cui richiesto dal successivo paragrafo (4);
- (r) operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione di portafogli individuali di investimento per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona strettamente legata;
- (s) assunzione o concessione in prestito.

(2). Le Operazioni soggette a notifica citate al punto (b) non includono la cessione in garanzia (pegno), o altre garanzie analoghe, di Strumenti soggetti a notifica in connessione con il deposito degli stessi strumenti in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione o altra garanzia analoga sia intesa ad ottenere una specifica facilitazione creditizia.

(3). Le Operazioni soggette a notifica citate al punto (c) non includono le operazioni effettuate in Strumenti soggetti a notifica da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui il Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata ha investito se detto gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.

(4). Le Operazioni soggette a notifica citate ai punti (n), (o) e (p) non includono le operazioni in strumenti derivati o altri strumenti finanziari collegati a azioni ordinarie e di risparmio e/o strumenti di debito di Fineco ammessi alle negoziazioni se, al momento dell'operazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (4.1) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di Fineco non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
- (4.2) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito di Fineco non supera il 20 % degli attivi del portafoglio;

(4.3) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Soggetto Rilevante o la Persona strettamente legata non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito di Fineco, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale Soggetto a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui ai precedenti punti (4.1) o (4.2).

(5). Tali operazioni devono essere notificate nel caso il loro ammontare, anche cumulativamente (*i.e.* addizionandone l'importo senza nettare), raggiunga o superi la soglia di 20.000 Euro in un anno solare.

(6). Ogni notifica deve essere effettuata entro 3 giorni lavorativi successivi alla data dell'operazione a:

- FinecoBank S.p.A.;
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob").

(7). Le notifiche vanno effettuate per il tramite del modulo previsto in Allegato al Regolamento Delegato (UE) no. 2016/523.

Ai sensi della Procedura di Internal Dealing di Fineco, Vi informo che le Operazioni soggette a notifica dovranno essermi comunicate al fine di consentirmi di adempiere all'obbligo di notifica in questione per vostro conto.

Vogliate cortesemente attestare la ricezione della presente lettera restituendomi copia firmata della stessa.

[Luogo, data, nome e firma del Soggetto Rilevante]

Attestazione di ricezione

[Luogo, data, nome e firma della Persona strettamente legata]

ALLEGATO "B"

Modulo per la trasmissione della lista delle Persone strettamente legate

da inviare alla funzione Compliance all'indirizzo:

internaldealing@fineco.it

Soggetto Rilevante: [Nome, Cognome]

Data: [YYYY/MM/DD]

Categoria di Persona strettamente legata ^(*)	Nome	Cognome	Codice Fiscale	Città e Paese	Indirizzo

() Da selezionare tra quelle elencate nell'art. 2, comma 1, della Procedura*

ALLEGATO "C"

Modulo di richiesta a Fineco

da inviare alla funzione Compliance all'indirizzo:

internaldealing@fineco.it

**Alla c.a. di
FinecoBank S.p.A.**

[Data]

RE.: Richiesta di notifica alle Autorità di vigilanza competenti

Io, sottoscritto, [*nome e cognome del Soggetto Rilevante*], dopo aver ricevuto copia della Procedura di Internal Dealing di FinecoBank S.p.A. (la "Procedura"), nella mia posizione di Soggetto Rilevante MAR (come definito dall'Articolo 1 della Procedura), sono a richiedere che FinecoBank S.p.A. (ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della Procedura), trasmetta per mio conto alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") le notifiche che trasmetterò in caso di effettuazione di una delle Operazioni soggette a Notifica come specificato nell'articolo 3 della Procedura e nei termini previsti dalla relativa procedura di notifica.

Si concorda che il sottoscritto Soggetto Rilevante MAR trasmetterà a FinecoBank S.p.A. le notifiche di cui all'articolo 10 della Procedura, debitamente ed interamente compilate, in conformità con la procedura di notifica ed il modulo previsto dalla Procedura stessa, non più tardi del giorno di mercato aperto successivo alla data dell'operazione; in caso contrario FinecoBank S.p.A. non sarà responsabile per le notifiche.

[Nome e firma del Soggetto
Rilevante]

ALLEGATO "D"

Negoziazione durante i periodi di black-out

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della presente Procedura, prima di effettuare operazioni durante i periodi di black-out, il Soggetto Rilevante MAR è tenuto a richiedere, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le proprie azioni ordinarie e di risparmio di Fineco.

La richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Detta richiesta deve essere inviata dal Soggetto Rilevante MAR alla funzione Compliance tramite email al seguente indirizzo: internaldealing@fineco.it. Sia la fase istruttoria che la fase autorizzativa sono in capo congiuntamente ai Responsabili della funzione di Compliance e della funzione Legale. Più nel dettaglio:

- la fase istruttoria si conclude in un tempo standard di 4 (quattro) giorni lavorativi a decorrere dal momento della ricezione della richiesta ritenuta completa di tutti gli elementi utili per la valutazione e corredata, quindi, anche di eventuali ulteriori documenti/informazioni richiesti durante l'istruttoria. Nel caso una diversa tempistica sia necessaria per giustificati motivi, una nuova data di scadenza sarà tempestivamente notificata al Soggetto Rilevante MAR;
- la fase autorizzativa si conclude in un tempo standard di 8 (otto) giorni lavorativi a decorrere dalla conclusione della fase istruttoria e ricezione, quindi, della richiesta definitiva debitamente firmata. Nel caso una diversa tempistica sia necessaria per giustificati motivi, una nuova data di scadenza sarà tempestivamente notificata al Soggetto Rilevante MAR.

Una volta autorizzata la richiesta, ogni operazione di vendita di azioni Fineco deve essere effettuata dal Soggetto Rilevante MAR entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione, salvo diverso termine concesso per motivate ragioni, in un'unica soluzione ed "al meglio".

Scaduto il suddetto termine per effettuare l'operazione, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

Le predette valutazioni non sollevano il Soggetto Rilevante MAR richiedente l'autorizzazione dalle responsabilità in merito:

- alla veridicità delle dichiarazioni in merito al sussistere delle circostanze eccezionali che giustificano la richiesta stessa;
- agli obblighi derivati dal regime di *market abuse*; in particolare, le eccezioni alla negoziazione durante i periodi di black-out non fanno venire meno le responsabilità dei Soggetti Rilevanti MAR derivanti dal compimento o dal tentativo di compimento di operazioni rilevanti per gli illeciti di *insider trading* e manipolazione del mercato.

I. Circostanze eccezionali

Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle azioni ordinarie e di risparmio di Fineco, viene effettuata una valutazione caso per caso. L'autorizzazione viene concessa soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

Le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante MAR ed esulano dal suo controllo.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, viene preso in considerazione, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante MAR:

- (a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- (b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di black-out che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto non può ragionevolmente adempiere ad un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

II. Caratteristiche della negoziazione

I Soggetti Rilevanti MAR possono essere autorizzati a negoziare, per proprio conto o per conto di terzi, durante un periodo di black-out in talune circostanze, tra le quali le situazioni in cui:

(a) al Soggetto Rilevante MAR erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati da Fineco in conformità alla legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
- (ii) il Soggetto Rilevante MAR non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

(b) al Soggetto Rilevante MAR erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di black-out, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli

strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

(c) il Soggetto Rilevante MAR eserciti opzioni o *warrant* o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, *warrant* od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di black-out, e venda le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (i) il Soggetto Rilevante MAR notifichi a Fineco la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
- (ii) la decisione del Soggetto Rilevante MAR sia irrevocabile;
- (iii) il Soggetto Rilevante MAR sia stato preventivamente autorizzato da Fineco;

(d) il Soggetto Rilevante MAR acquisisca strumenti finanziari di Fineco nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- (i) il Soggetto Rilevante MAR abbia aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
- (ii) il Soggetto Rilevante MAR non modifichi le condizioni della propria partecipazione al piano, né revochi tale partecipazione durante il periodo di black-out;
- (iii) le operazioni di acquisto siano chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante MAR non abbia il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di black-out, ovvero tali operazioni siano pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di black-out;

(e) il Soggetto Rilevante MAR trasferisca o riceva, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale Soggetto e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

(f) il Soggetto Rilevante MAR acquisisca una garanzia o diritti relativi ad azioni di Fineco e la data finale di tale acquisizione sia compresa nel periodo di black-out, conformemente allo statuto di Fineco o a norma di legge, a condizione che tale Soggetto dimostri i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e Fineco accetti la spiegazione fornita.

ALLEGATO "E"

Modulo per la notifica e l'informativa al pubblico delle operazioni

da inviare alla funzione Compliance all'indirizzo:

internaldealing@fineco.it

1	Dati relativi al Soggetto Rilevante MAR/Persona strettamente legata ad esso	
a)	Nome	[<i>Per le persone fisiche: nome e cognome.</i>] [<i>Per le persone giuridiche: denominazione complete, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.</i>]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[<i>Nel caso di operazioni eseguite da un Soggetto Rilevante: la posizione occupata in FinecoBank S.p.A., es. Membro del CdA, CEO, CFO</i>] [<i>Nel caso di operazioni eseguite da Persone Strettamente legate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a un Soggetto Rilevante;</i> — <i>nome e posizione in FinecoBank S.p.A. del soggetto rilevante.</i>]
b)	Notifica iniziale/modifica	[<i>Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.</i>]
3	Dettagli relative all'emittente	
a)	Nome	FinecoBank S.p.A.
b)	LEI	549300L7YCATGO57ZE10
4	Dati relativi all'operazione(i): sezione da ripetere per (i) ciascun tipo di strumento; (ii) ciascun tipo di operazione; (iii) ciascuna data; e (iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[<i>Natura dello strumento:</i> – <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> – <i>ISIN code</i>]

b)	Natura dell'operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione selezionandola tra le seguenti:</i></p> <p><i>(a) acquisizione, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o scambio;</i></p> <p><i>(b) cessione in garanzia (pegno) o in prestito;</i></p> <p><i>(c) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale (i.e. che prestano i servizi di ricezione e trasmissione nonché di esecuzione di ordini) oppure da chiunque altro, anche quando è esercitata discrezionalità;</i></p> <p><i>(d) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita in cui</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>i. il contraente sia il Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata;</i> <i>ii. il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e</i> <i>iii. il contraente ha il potere o la discrezionalità di effettuare decisioni di investimento o di eseguire operazioni per tale contratto di assicurazione;</i> <p><i>(e) accettazione o esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a Soggetti Rilevanti o dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;</i></p> <p><i>(f) adesione a o esercizio di equity swap;</i></p> <p><i>(g) operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;</i></p> <p><i>(h) adesione a contratti per differenza;</i></p> <p><i>(i) acquisizione, cessione o esercizio di diritti, comprese opzioni put e call e di warrant;</i></p> <p><i>(j) sottoscrizione di un aumento di capitale o di un'emissione di strumenti di debito;</i></p> <p><i>(k) operazioni in derivati e strumenti finanziari collegati a strumenti di debito emessi da Fineco, compresi i credit default swap;</i></p> <p><i>(l) operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;</i></p> <p><i>(m) conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro, compresa la conversione di obbligazioni convertibili in azioni;</i></p> <p><i>(n) elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;</i></p> <p><i>(o) operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;</i></p> <p><i>(p) operazioni effettuate in azioni o quote di fondi comuni di investimento, compresi di Fondi di Investimento Alternativi (FIA);</i></p> <p><i>(q) operazioni effettuate dal gestore di un Fondi di Investimento Alternativo (GEFIA) in cui un Soggetto Rilevante o una Persona strettamente legata ha investito;</i></p> <p><i>(r) operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di</i></p>
----	------------------------	--

		<p><i>gestione di portafogli individuali di investimento per conto o a favore di un Soggetto Rilevante o di una Persona strettamente legata;</i> <i>(s) assunzione o concessione in prestito.]</i></p> <p><i>Indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni.]</i></p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p><i>[Per ogni operazione della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e cession in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario se effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo indicare i prezzi e i volumi, inserendo tutte le righe necessarie.]</i></p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	<p>Informazioni aggregate:</p> <p>- Volume aggregato</p> <p>- Prezzo</p>	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i> <i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario;</i> <i>— sono della stessa natura;</i> <i>— sono effettuate lo stesso giorno; e</i> <i>— sono effettuate nello stesso luogo.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i> <i>— Nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>— Nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.]</i></p>				
e)	Data dell'operazione	<i>Formato data: YYYY-MM-DD; UTC ora</i>				
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare 'al di fuori di una sede di negoziazione'.]</i>				

[Luogo, data, nome e firma del Soggetto Rilevante MAR]

ALLEGATO "F"

Allegato n. 6 al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, **concernente la disciplina degli emittenti** (Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 17592 del 14 dicembre 2010, n. 17679 del 1° marzo 2011, n. 17730 del 31 marzo 2011, n. 17731 del 5 aprile 2011, n. 17919 del 9 settembre 2011, n. 18049 del 23 dicembre 2011, n. 18079 del 20 gennaio 2012, n. 18098 dell'8 febbraio 2012, n. 18210 del 9 maggio 2012, n. 18214 del 9 maggio 2012, n. 18470 del 20 febbraio 2013, n. 18523 del 10 aprile 2013, n. 18612 del 17 luglio 2013, n. 18671 dell'8 ottobre 2013, n. 19084 del 19 dicembre 2014, n. 19094 dell'8 gennaio 2015, n. 19430 del 29 ottobre 2015, n. 19446 del 25 novembre 2015, n. 19548 del 17 marzo 2016, n. 19614 del 26 maggio 2016, n. 19770 del 26 ottobre 2016 e n. 19925 del 22 marzo 2017)³.

³ La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1° 4.2006 e che sono indicate nelle note all'articolato. La delibera n. 15232 ha inoltre disposto che le modifiche apportate alla disciplina in materia di prospetti di sollecitazione o di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006. La delibera n. 15510 del 20 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006. La delibera n. 15520 del 27 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15586 del 12 ottobre 2006 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 21 ottobre 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15915 del 3 maggio 2007 è pubblicata nel S.O. n. 115 alla G.U. n. 111 del 15 maggio 2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie. La delibera n. 15960 del 30 maggio 2007 è pubblicata nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.2, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 16515 del 18 giugno 2008 è pubblicata nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2008; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 16709 del 27 novembre 2008 è pubblicata nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2008 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2008; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 16840 del 19 marzo 2009 è pubblicata nel S.O. n. 43 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2009; essa è in vigore dal 1° luglio 2009, salvo quanto disposto al punto II della stessa delibera relativamente agli artt. 34-ter, 34-terdecies, 57 e 144-duodecies. La delibera n. 16850 del 1° aprile 2009 è pubblicata nel S.O. n. 45 alla G.U. n. 83 del 9 aprile 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2009; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto al punto IV della stessa delibera (v. ndr all'art. 65-bis). La delibera n. 16893 del 14 maggio 2009 è pubblicata nella G.U. n. 115 del 20 maggio 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2009; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 17002 del 17 agosto 2009 è pubblicata nella G.U. n. n. 192 del 20 agosto 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.2, agosto 2009; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La

delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 è pubblicata nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.1, marzo 2010; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato dalla disciplina prevista nel punto IV.2 della medesima delibera. La delibera n. 17326 del 13 maggio 2010 è pubblicata nella G.U. n. 116 del 20 maggio 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2010; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato dalla disciplina prevista nel punto III della medesima delibera. La delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 è pubblicata nella G.U. n. 152 del 2 luglio 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2010, per l'entrata in vigore delle disposizioni cfr. delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010. La delibera n. 17592 del 14.12.2010 è pubblicata nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2010, essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto dal punto II.1 della stessa delibera. La delibera n. 17679 dell'1.3.2011 è pubblicata nella G.U. n. 58 dell'11 marzo 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.1, marzo 2011, essa è in vigore dall'1.7.2011. La delibera n. 17730 del 31.3.2011 è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 81 dell'8 aprile 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2011; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. e si applica anche alle sollecitazioni di deleghe di voto per le quali sia già stato pubblicato l'avviso previsto dall'articolo 136 del presente regolamento. La delibera n. 17731 del 5.4.2011 è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 81 dell'8 aprile 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2011; essa è in vigore dal 2 maggio 2011 salvo quanto previsto dal punto V della stessa delibera. La delibera n. 17919 del 9.9.2011 è pubblicata nella G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 9.1, settembre 2011; essa è in vigore dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 della stessa delibera. La delibera n. 18049 del 23.12.2011 è pubblicata nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2011; essa è in vigore dal 31 dicembre 2011. La delibera n. 18079 del 20.1.2012 è pubblicata nella G.U. n. 31 del 7 febbraio 2012 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 1.2., gennaio 2012; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato nella disciplina prevista nell'art. 3 della medesima delibera. La delibera n. 18098 dell'8.2.2012 è pubblicata nella G.U. n. 40 del 17 febbraio 2012 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 2.1., febbraio 2012; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 18210 del 9.5.2012 è pubblicata nella G.U. n. 112 del 15 maggio 2012 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 5.1., maggio 2012; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato nella disciplina prevista nell'art. 3 della medesima delibera. La delibera n. 18214 del 9.5.2012 è pubblicata nella G.U. n. 118 del 22 maggio 2012 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 5.1., maggio 2012; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato nella disciplina prevista nel comma 2 dell'art. 3 della medesima delibera. La delibera n. 18470 del 20.2.2013 è pubblicata nella G.U. n. 49 del 27 febbraio 2013 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 2.2., febbraio 2013; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 18523 del 10.4.2013 è pubblicata nella G.U. n. 91 del 18 aprile 2013 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.1., aprile 2013; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 18612 del 17.7.2013 è pubblicata nella G.U. n. 178 del 31 luglio 2013 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 7.2., luglio 2013; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 18671 dell'8.10.2013 è pubblicata nella G.U. n. 250 del 24 ottobre 2013 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 10.1., ottobre 2013; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 19084 del 19 dicembre 2014 è pubblicata nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2014 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 12.2., dicembre 2014; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 19094 dell'8 gennaio 2015 è pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 65 del 19 marzo 2015 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 1.2, gennaio 2015; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze n. 30 del 5 marzo 2015, attuativo dell'articolo 39 del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998, pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2015. La delibera n. 19430 del 29 ottobre 2015 è pubblicata nella G.U. n. 259 del 6 novembre 2015 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 10.2, ottobre 2015; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. La delibera n. 19446 del 25 novembre 2015 è pubblicata nella G.U. n. 281 del 2 dicembre 2015 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2015; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., ferma restando l'applicazione delle norme tecniche contenute nel Regolamento Delegato (UE) 2015/761 a decorrere dalla data del 26 novembre 2015, ai sensi dell'articolo 7 del medesimo Regolamento Delegato. La delibera n. 19548 del 17 marzo 2016 è pubblicata nella G.U. n. 69 del 23 marzo 2016 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2016; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 19614 del 26 maggio 2016 è pubblicata nella G.U. n. 130 del 6 giugno 2016 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 5.2, maggio 2016; le modifiche attuative del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015, di cui all'art. 1 della delibera n. 19614 del 26 maggio 2016, e le modifiche all'art. 65-*decies* di cui all'art. 2 della suddetta delibera, entrano in vigore il 7 giugno 2016. Le altre modifiche al regolamento e agli allegati 1, 3 e 4 entrano in vigore il 1° luglio 2016. In sede di prima applicazione degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti come modificati dalla delibera n. 19614 del 26 maggio 2016, chiunque detenga una partecipazione rilevante ai sensi degli artt. 117 e 119, commi 1 e 2 che non sia stata comunicata in precedenza, deve effettuare un'apposita comunicazione alla Consob e alla società partecipata (tramite i prescritti modelli), indicando la partecipazione detenuta alla data del 1° luglio 2016, entro la data del 31 agosto 2016. Ad analogo obbligo è tenuto chiunque, avendo già comunicato una partecipazione rilevante ai sensi degli articoli 117 e 119, commi 1 e 2, anteriormente all'entrata in vigore della delibera n. 19614 del 26 maggio 2016, detenga una partecipazione al di sotto della soglia comunicata. La delibera n. 19770 del 26 ottobre 2016 è pubblicata nella G.U. n. 263 del 10 novembre 2016 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 10.2, ottobre 2016; le modifiche si applicano a decorrere dal 2 gennaio 2017. La delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 è pubblicata nella G.U. n. 88 del 14 aprile 2017 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2017; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U..

ALLEGATO 6

**COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E DIFFUSIONE AL PUBBLICO
DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI
EFFETTUATE DA CHIUNQUE DETIENE AZIONI IN MISURA
ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE,
NONCHÉ DA OGNI ALTRO SOGGETTO CHE CONTROLLA
L'EMITTENTE QUOTATO
(I "SOGGETTI RILEVANTI")**

ALLEGATO 6⁴

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché da ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato (i "soggetti rilevanti")

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:

- a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;
- b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;
- c) dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico o dall'emittente quotato, per la medesima pubblicazione, ove concordato con i soggetti rilevanti;
- d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato, in presenza di accordo per la pubblicazione di cui alla precedente lettera c).

2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, *e-mail* o altre modalità elettroniche.

3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:

a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero Via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet;

ovvero

b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-*septies* per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, in presenza dell'accordo con l'emittente quotato.

4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate da parte dei soggetti rilevanti tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato, ovvero avvalendosi di uno SDIR, o ancora, se effettuate dall'emittente quotato per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I.

5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono

⁴ Allegato dapprima inserito con delibera n. 15232 del 29.11.2005, successivamente modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 e infine così sostituito con delibera n. 19925 del 22.3.2017.

effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato

1	Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata	
a) ⁵	Nome	<i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
2	Motivo della notifica	
a)	Motivo della notifica	<i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/> <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/> ----- <i>Soggetto strettamente legato</i> <input type="checkbox"/> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione:
b) ⁶	Notifica iniziale/modifica	Notifica iniziale: <input type="checkbox"/>

⁵ *Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione*

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

⁶ *[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare*

		Modifica della precedente notifica					
		Motivo della modifica:					
3	Dati relativi all'emittente						
a) ⁷	Nome						
b) ⁸	LEI						
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate						
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione						
b) ⁹	Natura dell'operazione						
c) ¹⁰	Prezzo/i e volume/i	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i						
d) ¹¹	Data dell'operazione						
e)	Luogo dell'operazione	Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input type="checkbox"/>					

l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

⁷ [Nome completo dell'entità.]

⁸ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁹ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

¹⁰ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

¹¹ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (“Market Abuse Regulation” o anche “MAR”)

- Articolo 19

Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma: a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati; b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati. Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione. Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti. Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lettera a). L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE. In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che: a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o b) nel caso di uno strumento

negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti: a) il nome della persona; b) il motivo della notifica; c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato; d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario; e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7; f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì: a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1; b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità; c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 32 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1; ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita. Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia. Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla

compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni adottate dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti qualora siano registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti 12 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1). 33 derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo: a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11: a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35

riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificerebbero il permesso di negoziare.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.

15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Regolamento (Ue) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 Giugno 2016

- Articolo 56 Modifiche del regolamento (UE) n. 596/2014

Il regolamento (UE) n. 596/2014 è così modificato:

1) l'articolo 19 è così modificato: a) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti 34 condizioni: a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo; b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b). Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.»; b) al paragrafo 7, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente: «Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un

emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.»; OMISSIS

Regolamento (Ue) 2019/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019

- Articolo 1 Modifiche del regolamento (UE) n. 596/2014

Il regolamento (UE) n. 596/2014 è così modificato:

5) all'articolo 19, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente: «3. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni pubblicano le informazioni contenute nella notifica di cui al paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento.».

TUF

- Art. 114 (Comunicazioni al pubblico)

OMISSIS

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, 35 nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

Regolamento emittenti Adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999

- Art. 152-quinquies.1 (Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone strettamente legate ad essi) 1. Per le operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché dalle persone a loro strettamente associate, disciplinate dal regolamento (UE) n. 596/2014, la soglia prevista dall'articolo 19, paragrafi 8 e 9, del medesimo regolamento, è stabilita in ventimila euro.
- Art. 152-octies (Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico) 1. I soggetti rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. 2. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini ivi indicati. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti. 3. La comunicazione alla Consob prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini indicati dal comma 2. 4. Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6. 5. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo. 6. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.